

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 13 MAGGIO 2011

N. 75



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GALATONE
Modifiche Statuto comunale

Pag. 14630

COMUNE DI STATTE
Modifiche Statuto comunale

Pag. 14630

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GALATONE

Modifiche Statuto comunale**All'art. 26 vengono aggiunti i seguenti commi:**

comma 12 - Per la validità delle sedute consiliari in prima convocazione deve essere presente un numero di consiglieri pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati per Legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Eventuali frazioni si arrotondano all'unità superiore.

comma 13 - Tutte le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri partecipanti alla votazione.

In tutti gli articoli dello Statuto dove è previsto per l'approvazione della delibera "la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune" tale disposizione viene sostituita dalla seguente: "la maggioranza assoluta dei consiglieri partecipanti alla votazione"

L'art. 29 viene modificato nel seguente modo:

- a) La rubrica dell'articolo (Le maggioranze qualificate per il bilancio e gli altri adempimenti rilevanti) viene sostituita con (Le maggioranze qualificate).
- b) Il comma 1 viene interamente sostituito dal seguente: "Dovranno essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco, solo le delibere relative ad argomenti previsti da apposite disposizioni legislative"

Sopprimere gli articoli 19 e 20 relativi al Difensore Civico Comunale essendo stata tale figura soppressa, lettera a) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191;

Il comma 3 dell'art. 32 viene sostituito dal seguente: "Il Presidente del Consiglio viene eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto".

Il comma 2 dell'art. 28 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio ha competenza agli atti fondamentali previsti nel comma 2 dell'art. 42 del Dlgs. 267/2000."

COMUNE DI STATTE

Modifiche Statuto comunale**Art. 37****Regolamento sul funzionamento**

1. L'Ente deve essere dotato di un regolamento per il funzionamento del Consiglio, che deve prevedere fra l'altro:

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e urgenti.
2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima di quello stabilito mentre le sedute urgenti almeno 24 ore prima.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. L'elenco degli argomenti deve essere affisso all'Albo Pretorio entro il giorno lavorativo precedente a quello stabilito per la seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
5. Il deposito delle proposte comprese nell'ordine del giorno, con tutti i documenti necessari per essere esaminate deve essere effettuato almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, presso la segreteria generale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'i-

- nizio della loro attività. In caso di convocazione urgente e di integrazione dell'ordine del giorno, il deposito dei documenti va effettuato 24 ore prima della seduta.
6. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e agli allegati sono depositati entro il ventesimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso l'Ufficio di Ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio e nello stesso termine devono essere trasmesse ai Capigruppo Consiliari.
 7. In linea con il D.Lgs. 267/00, art. 38, c. 6, la costituzione con criterio proporzionale di Commissioni Consiliari permanenti aventi funzioni istruttorie in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, la disciplina dei relativi poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
 8. La costituzione di commissioni consiliari di controllo o di garanzia, presiedute da Consiglieri di minoranza.
 9. I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale.
 10. L'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio: alla Giunta; a qualsiasi Consigliere; agli iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo quanto previsto all'art. 75 del presente statuto.
 11. I modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti.
 12. L'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in Gruppi Consiliari la cui regolamentazione è prevista in appositi articoli del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di garantire la propria partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti.
 13. L'istituzione della Conferenza dei Capigruppo quale organo consultivo del Sindaco su problematiche e questioni di rilevante importanza e urgenza, oltre che in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.
 14. Per la verbalizzazione dei lavori si fa ricorso alla stesura stenografica o alla registrazione su nastro magnetico. Il Segretario redige, comunque, un verbale che reca elementi essenziali quali la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura dell'adunanza, l'indicazione dei punti principali delle discussioni, l'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, il tipo di votazione adottato (palese o segreta), il numero dei voti favorevoli e contrari per ogni proposta. Il resoconto stenografico di ogni seduta deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Consiglio o da chi abbia presieduto in sua vece. Esso si intende approvato dal Consiglio se, ultimato il periodo di sette giorni lavorativi, nei quali essi sono visionabili da ciascun Consigliere formalmente avvertito, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzioni di osservazioni scritte esse sono esposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva.
 15. La partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso.
 16. Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, previsto dall'art. 43, 2° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.
 17. Le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 59

Seduta di seconda convocazione

“articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 02 del 14/03/2011”.

Approvazione: D.C.C. n. 27/94.

Modifiche: D.C.S. n. 62/01; D.C.C. n. 9/02 e n. 49/02; D.C.C. n. 11/03 e n. 35/03; D.C.C. n. 6/06; D.C.C. n. 74/09 e n. 75/09; D.C.C. n. 2/11.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**